

Roma, 20.10.2023

“I requisiti federali per l’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico”

Il tema delle acquisizioni di quote in società professionistiche ha costituito oggetto di severa implementazione ad opera del Legislatore federale, segnatamente con l’introduzione della disciplina di cui all’art. 20 *bis* delle Norme Organizzative Interne Federali (di seguito, per brevità, NOIF).

Avvertita evidentemente come esigenza di salvaguardia sistemica, si è inteso introdurre un plesso normativo autonomo capace di anticipare la soglia di tutela del sistema federale già al momento di verificare e convalidare il processo d’introduzione di nuovi soggetti / proprietà nell’ambito professionistico.

Da qui un articolato normativo complesso atto a verificare la capacità, in termini di solidità finanziaria, di coloro che intendono investire in società sportive professionistiche, di concerto con la valutazione della sussistenza di requisiti di onorabilità quali indici soggettivi ritenuti idonei a scongiurare l’ingresso di realtà già attinte da problematiche incompatibili con la salvaguardia del sistema.

All’interno delle nuove disposizioni dedicate all’acquisizione di quote di partecipazione in società sportive professionistiche è possibile individuare una frangia di norme riservate agli aspetti di carattere sostanziale ed una riferita agli aspetti di natura procedurale.

Difatti, le disposizioni di cui all’art. 20 *bis* delle NOIF debbono necessariamente essere lette in combinato disposto con quelle di cui all’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, CGS).

Sotto il primo dei predetti profili, questi i prescritti requisiti sostanziali, prodromici al buon esito dell’acquisizione, che debbono costituire oggetto di apposito deposito presso la FIGC¹:

¹ Tale deposito dovrà essere perfezionato entro e non oltre 15 giorni dalla data di acquisizione della partecipazione assieme alla copia dell’atto dal quale consegue l’Acquisizione. Laddove quest’ultimo non sia nella materiale disponibilità dell’Acquirente dovrà essere depositata l’attestazione di avvenuta stipula dell’atto, salvo quanto previsto per il differente termine stabilito per il deposito della fideiussione (ii).

(i) Una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito - da redigere in forma di lettera di referenze bancarie - con la quale l'istituto stesso certifichi di vantare con il soggetto Acquirente un rapporto di credito sano (ovvero scevro da irregolarità e/o inadempienze pregresse), oltre che un merito creditizio, in relazione all'attività d'impresa esercitata, non inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito suo equipollente, secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato;

(ii) Una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e C, da stipulare a favore della Lega di appartenenza del Club di cui si tratta l'acquisizione, a garanzia di tutti i debiti sportivi scaduti nei riguardi di tutti i soggetti di cui alle Licenze Nazionali (Figc, Leghe, tesserati, etc.).

(iii) Requisiti di onorabilità (art. 20 *bis*, comma 5, NOIF).

Tale fideiussione dovrà essere depositata entro e non oltre 15 g. dalla comunicazione della FIGC in merito alla consistenza del debito da garantire.

La verifica circa il corretto adempimento (*id est* l'effettivo rispetto dei requisiti medesimi) si sviluppa attraverso una procedura che ha subito, anche in brevissimo arco di tempo, più di qualche modifica resasi necessaria dalle esigenze emerse nell'applicazione concreto della disciplina emanata.

La gestione della suddetta procedura viene affidata ad un apposito organismo di vigilanza, ossia la Commissione Acquisizioni Partecipazioni Societarie (di seguito, per brevità, COAPS). A tale organismo viene riservato il compito di verificare la documentazione attestante i requisiti di cui sopra e la loro corrispondenza a quanto richiesto dalla normativa federale, oltre quello di apprestare un primo sistema di tutele funzionale a "correggere" il primo approccio alla procedura di acquisizione in ambito federale. Difatti, l'eventuale disallineamento dal modello legale di riferimento non comporterà immediatamente il mancato perfezionamento dell'Acquisizione bensì innescherà un sistema di correttivi, naturalmente legato a tempistiche anch'esse perentorie, attraverso cui riallineare l'operazione al modello legale.

Al di fuori del sistema dei correttivi - e delle sue tempistiche - si stagliano inevitabilmente conseguenze sanzionatorie destinate, se protratte, alla definitiva reiezione dell'Acquisizione in ambito federale.

Le ipotesi normativizzate come sbocco fisiologico della procedura in esame sono sostanzialmente due:

(1) Primo scenario:

La COAPS concede un termine aggiuntivo di 15 g. per integrare la documentazione ritenuta inidonea e/o carente².

Laddove il soggetto titolato al deposito sfori anche il termine aggiuntivo (ritardo nell'adempimento) ovvero si verifichi il mancato adempimento, la circostanza equivarrà ad assenza dei requisiti normativi richiesti.

Segnatamente, laddove si verifichi l'assenza dei requisiti richiesti - anche dopo l'inutile decorrenza del termine aggiuntivo - il Club oggetto di acquisizione verrà sanzionato con una penalizzazione di **almeno due punti** in classifica.

Nell'ipotesi in cui vi siano dichiarazioni reticenti e/o mendaci - sia in ordine ai requisiti sostanziali che di onorabilità - la sanzione espressamente prevista consiste in un 1 (uno) anno di inibizione per l'Acquirente e **3 punti di penalizzazione** in classifica.

Trascorsi 30 g. dall'accertamento passato in giudicato sull'assenza dei requisiti normativamente richiesti, la partecipazione societaria che ha dato luogo alla decisione dovrà essere trasferita a soggetti che rispondano ai summenzionati requisiti.

Trascorso inutilmente il termine dei 30 g. alla società verrà applicata una ulteriore sanzione di **almeno 3 punti di penalizzazione** in classifica.

Decorso **ulteriori 60 giorni** - e così a seguire - senza che l'obbligo di trasferimento sia adempiuto, alla società verrà applicata la sanzione di **3 punti di penalizzazione** in classifica.

² La concessione del termine aggiuntivo risulta espressamente subordinata al deposito di copia dell'atto di Acquisizione e comunque determinerà già ex se una prima conseguenza sanzionatoria nei riguardi della società soggetta ad acquisizione, ovvero una sanzione pecuniaria per il Club.

(2) Secondo scenario:

A seguito della concessione del termine suppletivo concesso dalla COAPS viene regolarizzata la documentazione. In tal caso la società verrà sanzionata esclusivamente mediante l'irrogazione di una ammenda, di differente importo a seconda della gravità dell'inadempimento.

Appare, dunque, evidente che il succitato meccanismo sanzionatorio sia stato ideato al precipuo fine di costituire un deterrente all'ingresso e alla permanenza di soggetti non rispondenti ai requisiti federali per la sostenibilità di partecipazioni in società sportive professionistiche.

Al fine di agevolare il dibattito sarà tratto anche il "Caso Imolese" in merito alla questione in esame.

Avv. Flavia Tortorella